



C O M U N E D I R I A C E

Prov. di Reggio Calabria

Regolamento per l'uso dei campi di calcio/calciotto comunali

Art. 1

Principi generali e finalità

Il Comune di RIACE con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso dei campi di calcio/calciotto comunali.

1. La gestione dei campi per il giuoco del calcio e del calciotto comunali deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini ivi compresi quelli della terza età ed i disabili.

Art. 2

Modalità di gestione degli impianti

I campi di calcio/calciotto comunali sono gestiti direttamente dal Comune tramite l'Ufficio competente con l'utilizzo di personale comunale.

Il Comune in qualsiasi momento e per sopravvenute ragioni potrà decidere di passare ad una gestione indiretta dei campi di calcio/calciotto, mediante affidamento ad Associazioni o Enti Sportivi riconosciuti ed affiliati al CONI e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Art. 3

Uso degli impianti

1. All'uso dei **campi di calcio/calciotto** possono accedere le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le scuole di ogni ordine e grado, i gruppi amatoriali, i singoli cittadini, le Associazioni ed Enti che, nel proprio statuto, abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva.
2. L'utilizzo dei campi comunali è riservato, secondo il seguente ordine di preferenza:
 - 2.1 alle attività sportive curriculari (didattiche, sperimentali, Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi) delle scuole di ogni ordine e grado, di norma nelle ore antimeridiane;

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 03/04/2014)

- 2.2 Alle attività sportive rispondenti ai bisogni delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'handicap, della terza età e del disagio;
- 2.3 allo svolgimento dei campionati federali nazionali o internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed Associazioni che partecipano ai predetti campionati, alle iniziative di gruppi amatoriali;
- 2.4 alle attività fisico-motorie dei singoli cittadini.

Art. 4

Apertura, orario di funzionamento

1. I campi di calcetto comunali, compatibilmente con la disponibilità di idoneo personale, osserveranno di norma i seguenti orari di apertura:
 - a) nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 23:00 tenuto conto della specificità dell'impianto e del tipo di sport praticato;
 - b) la domenica ed i giorni festivi, secondo gli orari di svolgimento dei campionati federali e di ogni altra manifestazione agonistica o promozionale;
2. I campi di calcetto di norma restano chiusi nei periodi e nei giorni seguenti:
 - a) in caso di lavori di manutenzione;
 - b) nei giorni di Capodanno, Epifania, Pasqua e lunedì dell'Angelo, il 25 aprile, il 1° maggio, ferragosto, il giorno di tutti i Santi, l'Immacolata Concezione, Natale e S.Stefano, nel giorno della ricorrenza del Santo Patrono.
3. Gli orari di apertura, i giorni di chiusura ed i calendari di funzionamento possono essere modificati dall'Ufficio Competente qualora se ne ravvisi la necessità, in relazione ai flussi di utenza ed a particolari esigenze di organizzazione delle attività sportive da parte delle federazioni.

Art. 5

Disciplina delle tariffe per l'uso dei campi di calcio

1. Per l'uso dei campi di calcio comunali gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa, differenziata per tempo e tipologia d'uso; le tariffe sono stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale, con l'osservanza della disciplina di cui ai commi seguenti.
2. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. La Giunta Comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione di bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
3. I disabili, gli utenti in particolari condizioni di disagio socio-economico, gli anziani ultrasessantacinquenni, sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.
4. Le manifestazioni sportive organizzate a scopo di beneficenza sono esenti dal pagamento.
5. Le manifestazioni sportive, ed i relativi orari di allenamento, organizzate dalle scuole cittadine di ogni ordine e grado sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso.

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 03/04/2014)

6. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti, non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
- a) sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici;
 - b) revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio e sospensione delle attività per emanazione di ordinanze Sindacali;
 - c) organizzazione di manifestazioni cittadine di rilevante interesse.
8. In detti casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio, previa certificazione da parte dell'Ufficio Competente Sport circa l'effettiva durata della sospensione medesima.

Art. 6

Modalità di pagamento delle tariffe

1. Tutti gli utenti non esenti dal pagamento della tariffa dovranno attenersi a quanto stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 7

Ripartizione spazi e fasce orarie.

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo dei campi di calcetto comunali, per le attività sportive svolte dalle Associazioni sportive, dagli Enti di Promozione sportiva, dalle scuole di ogni ordine e grado, dai gruppi amatoriali, dai singoli cittadini, dalle Associazioni ed Enti che, nel proprio statuto, abbiano fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva, avverrà sulla base dei seguenti prospetti:

UTENZA	FASCE ORARIE
Associazioni non affiliate a Federazioni del CONI	15.00 – 17.00
Associazioni affiliate a Federazioni del CONI	17.00 – 23.00
Scuole cittadine di ogni ordine e grado	08.30 – 12.30
Cittadini e gruppi amatoriali	17:00 - 23:00

2. **Il suddetto prospetto, viene portato** a conoscenza di tutti i soggetti aventi diritto tramite avviso pubblico .

Art. 8

Obblighi ed oneri a carico degli utenti

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature ed indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata .

(Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 03/04/2014)

2. Il Comune ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti, anche se custodite nei relativi armadietti.
3. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività.
4. Non è in alcun modo consentito l'ingresso del pubblico all'interno dell'area di giuoco.
5. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali e nel rispetto di quanto indicato al suddetto comma 1..
6. Durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico, le società sportive sono tenute, a loro cura e spesa, a garantire la presenza dei servizi e presidi di pronto intervento e di ordine pubblico; esse inoltre sono tenute a sottoscrivere, nella persona del proprio rappresentante legale, un apposito disciplinare contenenti le seguenti clausole:
 - a) assunzione di ogni e qualunque responsabilità sia nei confronti del personale addetto che verso terzi, in ordine alle attività svolte nell'impianto;
 - b) impegno al risarcimento immediato per qualsiasi danno arrecato agli impianti ed alle attrezzature durante l'orario di utilizzazione;
 - c) impegno a non installare nell'impianto, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Competente, attrezzi fissi o mobili che possano pregiudicare l'attività primaria dell'impianto stesso;

Art. 9

Pulizia degli impianti sportivi

Il servizio di pulizia degli impianti sportivi dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali aperti al pubblico.

Art. 10

Manutenzione degli impianti sportivi

Il Comune dovrà mantenere gli impianti sportivi nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni loro parte nel tempo; dovrà inoltre garantire l'accesso nell'area in cui sono ubicati gli impianti del servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche ed adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

Art. 11

Pubblicità commerciale

1. Nei campi di calcetto comunali è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste (Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 03/04/2014)

dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente, la pubblicità commerciale, limitatamente alla durata della manifestazione o per un periodo più lungo, sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora ed audiovisiva.

2. le società/ditte concessionarie dello sfruttamento dei diritti di pubblicità presso l'impianto si accolleranno i relativi obblighi tributari e amministrativi.

Art. 12

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati servizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport; l'attivazione di tali esercizi, previa richiesta è soggetta ad appositi provvedimenti deliberativi da parte della Giunta Comunale .

Art. 13

Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari; le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive.

Art. 14

Sospensione e revoca della concessione d'uso

In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quanto prescritto con la relativa concessione d'uso, il Comune ha facoltà di sospendere, fino ad un massimo di trenta giorni e, nei casi più gravi, anche revocare la predetta concessione, con determinazione del dirigente e far pagare i danni causati e denunciare accaduto.

Art. 15

Disponibilità degli impianti da parte del Comune

1. Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente degli impianti gestiti direttamente o indirettamente, per consentire manifestazioni cittadine rilevanti, manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con associazioni diverse o altri Enti pubblici, nell'ambito dello sport .